



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Alla cortese attenzione  
Del Rettore  
Del Direttore Generale  
Università Statali e non Statali  
legalmente riconosciute

p.c.  
Al Presidente CRUI

## OGGETTO: Abilitazione Scientifica Nazionale 2021/2023 - Bando candidati

Con la presente si trasmettono il Decreto Direttoriale n. 553/2021, con il quale è stata avviata la procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per gli anni 2021/2023, e il Decreto Direttoriale n. 589/2021 recante la rettifica dell'articolo 2, comma 4, lett. b) del decreto direttoriale n. 553/2021.

Per comodità di pubblicazione e di fruizione, si trasmette altresì il testo coordinato del D.D. n. 553 come rettificato dal D.D. n. 589, contenente i link ai decreti citati.

I predetti atti, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale è programmata per il 27 aprile p.v., sono attualmente già disponibili sul sito del Ministero, all'indirizzo <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/carriera-accademica/abilitazione-scientifica-nazionale> e sul sito dedicato all'ASN, all'indirizzo <http://abilitazione.miur.it> nella sezione Normativa.

In base a quanto prescritto dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 95/2016, si invitano codeste Università a provvedere alla relativa pubblicazione sul sito di ateneo.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono

Distinti saluti

LA DIRETTRICE GENERALE  
*dott.ssa Marcella Gargano*  
(art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)<sup>1</sup>



Firmato digitalmente da GARGANO MARCELLA  
C=IT  
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

<sup>1</sup> Incarico di Direttore Generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Michele Covolan (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)

Ex DGFIS – Ufficio V “Coordinamento dello stato giuridico ed economico del personale universitario”

Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7057  
email: [dgfis.ufficio5@miur.it](mailto:dgfis.ufficio5@miur.it) – PEC: [dgfis@postacert.istruzione.it](mailto:dgfis@postacert.istruzione.it)



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore*

## **DECRETO DIRETTORIALE RECANTE LA RETTICA DEL DECRETO DIRETTORIALE N. 553/2021 "PROCEDURA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE ALLE FUNZIONI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA E SECONDA FASCIA"**

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";
- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, concernente "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica";
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.";
- VISTO** il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e, in particolare, l'articolo 1, istitutivo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";
- VISTO** il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, convertito, con modificazioni, con Legge 5 marzo 2020, n.12;
- VISTO** il dPCM 30 settembre 2020, n. 164, recante il Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca;
- VISTO** il dPCM 21 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020 al n. 1878, con il quale la dott.ssa Marcella Gargano viene nominata direttore generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, e quindi individuata come soggetto competente alla firma degli atti del direttore generale connessi all'attuazione delle procedure di cui ai regolamenti adottati con dd.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, e 4 aprile 2016, n. 95, e allo svolgimento delle procedure stesse;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante "Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286";
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e, in particolare, gli articoli 15 e 16;
- VISTO** l'art. 14 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO** il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e in particolare l'articolo



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore*

1, comma 10 sexies ai sensi del quale, ai fini della procedura di chiamata di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il termine per l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 16, comma 2 e comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall'articolo 14 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogato al 31 dicembre 2016;

- VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, recante "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 giugno 2016, n. 494, recante Rettifica relativa all'Allegato D al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240", e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 8 e 9;
- VISTO** il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante "Proroga e definizione di termini" e, in particolare, l'art. 4, comma 5-sexies ai sensi del quale il termine di cui all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, e' prorogato di trenta giorni;
- VISTA** il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020 n. 41, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica" e, in particolare l'art. 7 bis, ultimo capoverso, ai sensi del quale, in deroga all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, e all'articolo 101, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 giugno 2016, n. 120, "Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 agosto 2018, n. 589, recante "Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120";



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore*

- VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 aprile 2017, n. 227, con il quale è stato approvato lo Statuto del Consorzio CINECA, come da ultimo modificato con decreto Interministeriale n. 87 in data 20 maggio 2020;
- VISTA** la delibera del Consiglio direttivo dell'ANAC n. 399 dell'8 maggio 2020, che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 9, del citato d.l. n. 1/2020, dispone l'iscrizione del Ministero dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Istruzione nell'elenco, di cui all'articolo 192, comma 1, del d.lgs. 50/2016, degli enti che detengono il controllo analogo congiunto in relazione agli affidamenti in regime di in house providing al CINECA;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 5 luglio 2016, prot. n. 551, con il quale è stato costituito il Comitato Tecnico per la validazione delle procedure informatiche da utilizzare ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale;
- VISTO** l'esito delle riunioni del 15, 22 e 29 luglio 2016 del predetto Comitato Tecnico, nelle quali è stata effettuata la validazione delle menzionate procedure informatiche;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- VISTA** la lista degli atenei idonei ad ospitare i lavori delle Commissioni all'interno della quale sorteggiare le sedi per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 1 D.P.R. 95/2016, formata tenendo conto della proposta formulata dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) con la nota prot. n. 15011 del 29 dicembre 2020, come da ultimo aggiornata con la nota prot. n. 1042 del 21 gennaio 2021;
- VISTO** l'esito del sorteggio effettuato in data 5 febbraio 2021 al fine di individuare le Università sedi per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale;
- VISTO** il decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021, con il quale è stata avviata la procedura per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia;
- VISTO** il decreto direttoriale n. 553 del 26 febbraio 2021, con il quale è stata avviata la procedura per per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia;



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore

**CONSIDERATA** eccessivamente gravosa, per gli aspiranti candidati, la traduzione giurata di pubblicazioni redatte in lingua diversa dall'italiano e/o inglese;

**RITENUTO** di modificare a tal fine l'articolo 2, comma 4, lett. b) del bando adottato con decreto direttoriale del 26 febbraio 2021, prot. n. 553;

**DECRETA**

## ART. 1

1. All'articolo 2 "Domanda di partecipazione" del decreto direttoriale del 26 febbraio 2021, prot. n. 553 la lettera b) del comma 4, è sostituita come segue:

*"b) compilare l'elenco delle pubblicazioni da sottoporre alla valutazione ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. n. 120/2016, nel numero massimo riportato nell'Allegato 2 del presente decreto, con l'indicazione di quelle soggette a copyright. Il candidato ha l'obbligo per ciascuna delle pubblicazioni indicate in elenco di allegare, mediante caricamento in piattaforma, l'intero prodotto da esaminare in formato elettronico (pdf). Non saranno valutate le pubblicazioni di cui non sia stato inserito il relativo allegato".*

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Il decreto del 26 febbraio 2021, prot. n. 553, così rettificato, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sui siti del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Unione Europea e di tutte le Università italiane.

LA DIRETTRICE GENERALE

*dott.ssa Marcella Gargano*

(art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)<sup>1</sup>

Firmato digitalmente da GARGANO  
MARCELLA  
C=IT  
O=MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E RICERCA

<sup>1</sup> Incarico di Direttore Generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore*

## **PROCEDURA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE ALLE FUNZIONI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA E SECONDA FASCIA**

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";
- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, concernente "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica";
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.";
- VISTO** il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e, in particolare, l'articolo 1, istitutivo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";
- VISTO** il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, convertito, con modificazioni, con Legge 5 marzo 2020, n.12;
- VISTO** il dPCM 30 settembre 2020, n. 164, recante il Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca;
- VISTO** il dPCM 21 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020 al n. 1878, con il quale la dott.ssa Marcella Gargano viene nominata direttore generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, e quindi individuata come soggetto competente alla firma degli atti del direttore generale connessi all'attuazione delle procedure di cui ai regolamenti adottati con dd.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, e 4 aprile 2016, n. 95, e allo svolgimento delle procedure stesse;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante "Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286";
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e, in particolare, gli articoli 15 e 16;
- VISTO** l'art. 14 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO** il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e in particolare l'articolo 1, comma 10 sexies ai sensi del quale, ai fini della procedura di chiamata di cui all'articolo 24,



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore*

comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il termine per l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 16, comma 2 e comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall'articolo 14 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogato al 31 dicembre 2016;

- VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, recante "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 giugno 2016, n. 494, recante Rettifica relativa all'Allegato D al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240", e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 8 e 9;
- VISTO** il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante "Proroga e definizione di termini" e, in particolare, l'art. 4, comma 5-sexies ai sensi del quale il termine di cui all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, e' prorogato di trenta giorni;
- VISTA** il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020 n. 41, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica" e, in particolare l'art. 7 bis, ultimo capoverso, ai sensi del quale, in deroga all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, e all'articolo 101, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 giugno 2016, n. 120, "Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 agosto 2018, n. 589, recante "Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120";



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore*

- VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 aprile 2017, n. 227, con il quale è stato approvato lo Statuto del Consorzio CINECA, come da ultimo modificato con decreto Interministeriale n. 87 in data 20 maggio 2020;
- VISTA** la delibera del Consiglio direttivo dell'ANAC n. 399 dell'8 maggio 2020, che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 9, del citato d.l. n. 1/2020, dispone l'iscrizione del Ministero dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Istruzione nell'elenco, di cui all'articolo 192, comma 1, del d.lgs. 50/2016, degli enti che detengono il controllo analogo congiunto in relazione agli affidamenti in regime di in house providing al CINECA;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 5 luglio 2016, prot. n. 551, con il quale è stato costituito il Comitato Tecnico per la validazione delle procedure informatiche da utilizzare ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale;
- VISTO** l'esito delle riunioni del 15, 22 e 29 luglio 2016 del predetto Comitato Tecnico, nelle quali è stata effettuata la validazione delle menzionate procedure informatiche;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- VISTA** la lista degli atenei idonei ad ospitare i lavori delle Commissioni all'interno della quale sorteggiare le sedi per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 1 D.P.R. 95/2016, formata tenendo conto della proposta formulata dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) con la nota prot. n. 15011 del 29 dicembre 2020, come da ultimo aggiornata con la nota prot. n. 1042 del 21 gennaio 2021;
- VISTO** l'esito del sorteggio effettuato in data 5 febbraio 2021 al fine di individuare le Università sedi per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale;
- VISTO** il decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021, con il quale è stata avviata la procedura per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia;

**DECRETA**





# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore

### ART. 1

*(Oggetto della procedura)*

1. Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 95/2016, è indetta la procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui al D.M. n. 855/2015 come da Allegato 1 al presente decreto.

### ART. 2

*(Domanda di partecipazione)*

1. La domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 è presentata durante tutto l'anno e, a pena di esclusione, secondo i termini di seguito indicati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. n. 95/2016 e, in ordine ai termini scadenti in giorno festivo, in conformità a quanto previsto dall'art. 155, comma 4, del C.P.C. e dall'art. 52, comma 3, del C.P.A. di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104:
  - a) **I quadrimestre:** a decorrere dal 31 maggio 2021 ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del **30 settembre 2021**;
  - b) **II quadrimestre:** a decorrere dal giorno 1 ottobre 2021 ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del giorno **1 febbraio 2022**;
  - c) **III quadrimestre:** a decorrere dal 2 febbraio 2022 ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del **3 giugno 2022**;
  - d) **IV quadrimestre:** a decorrere dal 4 giugno 2022 ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del **4 ottobre 2022**;
  - e) **V quadrimestre:** a decorrere dal 5 ottobre 2022 ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del **6 febbraio 2023**.
2. La domanda di partecipazione di cui al comma 1 deve essere presentata esclusivamente mediante la procedura telematica validata dal Comitato Tecnico ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.P.R. n. 95/2016, consultabile dal sito <http://abilitazione.miur.it>. La domanda è compilata in lingua italiana ed è presentata tramite la sezione "ASN" del sito [loginmiur.cineca.it](http://loginmiur.cineca.it), di seguito anche denominata "piattaforma", con le seguenti modalità:
  - a) per i professori e ricercatori in servizio presso le università italiane, accedendo all'apposita sezione presente nel "sito docente" (<https://loginmiur.cineca.it/>); le informazioni già presenti con riferimento a ciascun candidato saranno utilizzate esclusivamente ai fini della individuazione della "Posizione accademica", mentre le pubblicazioni eventualmente già presenti **non saranno automaticamente importate** e ciascun candidato avrà l'obbligo di provvedere alla completa compilazione della domanda ai sensi e secondo le modalità di cui al successivo comma 4 del presente articolo, avendo cura di verificare la correttezza dei dati inseriti sul sito docente, anche con riguardo agli anni di pubblicazione dei prodotti e alla validità e completezza dei file;



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore

b) per i soggetti non ricompresi nella categoria di cui alla lettera a), a seguito di registrazione nell'apposita sezione presente nel "sito docente" (<https://loginmiur.cineca.it/>).

3. A pena di esclusione, la domanda deve contenere:

- a) nome e cognome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) codice fiscale;
- d) indirizzo di residenza;
- e) indirizzo di posta elettronica prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura;
- f) per i professori e i ricercatori in servizio nelle università italiane, il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare di afferenza;
- g) indicazione del settore concorsuale, nell'ambito di quelli di cui all'Allegato 1 al presente decreto, e della fascia (prima o seconda) per cui si presenta la domanda di partecipazione.

4. A pena di esclusione, il candidato deve:

- a) indicare eventuali periodi di congedo obbligatorio allegando la relativa certificazione;
- b) compilare l'elenco delle **pubblicazioni da sottoporre alla valutazione ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. n. 120/2016**, nel numero massimo riportato nell'Allegato 2 del presente decreto, con l'indicazione di quelle soggette a *copyright*. Il candidato ha l'obbligo per ciascuna delle pubblicazioni indicate in elenco di allegare, mediante caricamento in piattaforma, l'intero prodotto da esaminare in formato elettronico (pdf) e, ove la pubblicazione sia redatta in lingua diversa dall'italiano e/o dall'inglese, la traduzione giurata della pubblicazione in un unico file. Non saranno valutate le pubblicazioni di cui non sia stato inserito il relativo allegato.
- c) compilare l'elenco delle **pubblicazioni, coerenti con il settore concorsuale, da utilizzare per la valutazione dell'impatto della produzione scientifica** (Allegato A del D.M. n. 120/2016 – titolo numero 1) misurato attraverso gli indicatori di cui agli Allegati C e D del D.M. n. 120/2016 e al D.M. 589/2018 con riferimento esclusivamente agli intervalli temporali ivi definiti. Il candidato ha l'obbligo:
  - i. per i settori concorsuali bibliometrici, di indicare le pubblicazioni utili ai fini del calcolo degli indicatori di impatto della produzione scientifica nonché di associarle correttamente ai codici WOS e/o SCOPUS e di convalidare l'associazione. **Le pubblicazioni che non siano indicate e correttamente associate e/o convalidate ai codici WOS e/o SCOPUS saranno escluse dal predetto calcolo.** A garanzia della uniforme estrazione dei dati bibliometrici da parte delle banche dati WOS e SCOPUS, non possono in alcun caso essere accettate correzioni/integrazioni/rettifiche dei codici dei prodotti così come inseriti, associati e convalidati in domanda;
  - ii. per i settori concorsuali non bibliometrici, di indicare le pubblicazioni utili ai fini del calcolo degli indicatori di impatto della produzione scientifica e di allegare per ciascuna di esse la copia in formato elettronico (.pdf), anche estratta dai siti WEB, delle pagine della pubblicazione o di altra documentazione (es. scheda OPAC) da cui si attesta, per gli articoli



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore

su rivista scientifica, l'autore, l'anno di pubblicazione e il codice ISSN; per i contributi in volume e per i libri (escluse le curatele) l'autore, l'anno di pubblicazione e il codice ISBN o ISMN; non sono prese in considerazione pubblicazioni prive della suddetta attestazione.

**Gli elenchi di cui alle lettere b) e c) hanno finalità distinte e i prodotti inseriti in un elenco non concorrono automaticamente alla formazione dell'altro elenco. Il candidato che intenda presentare il medesimo prodotto scientifico per entrambi gli elenchi di cui alle lettere b) e c) ha l'obbligo di inserire il predetto prodotto due volte, una per ciascun elenco, osservando le specifiche modalità indicate per la compilazione di ciascuno dei due. A pena di esclusione dalla procedura sono ammessi solo prodotti già editi; non saranno quindi ammessi prodotti in corso di stampa, benché già accettati dall'editore o già consultabili on line prima della loro formale pubblicazione.**

- d) compilare l'elenco dei titoli posseduti di cui all'Allegato A del D.M. n. 120/2016 (titoli dal numero 2 al numero 11), avendo l'obbligo di dichiarare gli elementi essenziali per la valutazione del titolo, anche tenuto conto dei criteri eventualmente definiti dalla Commissione ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.M. 120/2016. Il candidato ha l'obbligo di indicare gli elementi che intende sottoporre a valutazione attraverso l'inserimento della propria dichiarazione nell'apposito campo di testo presente nella domanda e specificando per quale tipologia di titolo li sottopone. È facoltà del candidato allegare documentazione integrativa, anche proveniente da soggetti terzi, che provi l'esistenza del titolo, da caricare in formato elettronico (.pdf). **Non sono ammessi a valutazione da parte della Commissione curricula riepilogativi che riportino attività/incarichi/progetti e ogni altro elemento volto al riconoscimento di un titolo che non siano stati specificamente dichiarati secondo le modalità sopra indicate.** La documentazione allegata costituisce corredo documentale e non sostituisce in alcun caso la dichiarazione degli elementi che si sottopongono a valutazione, essenziali ai fini della corretta compilazione della domanda. **Gli elementi dichiarati dal candidato, ritenuti utili per il conseguimento di un titolo, non possono essere utilizzati per il riconoscimento di un'ulteriore tipologia di titolo;**
- e) manifestare il consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione sul sito del Ministero, nella parte riservata alle procedure di Abilitazione, dell'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, degli atti relativi alla procedura di Abilitazione, del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dalla competente Commissione nazionale, dei pareri *pro veritate* secondo quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679/2016;
- f) dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento da parte dell'Amministrazione di informazioni/dati non veritieri riportati in domanda e rilevanti ai fini dell'Abilitazione, il candidato potrà essere escluso in qualsiasi momento dalla procedura e l'Abilitazione eventualmente conferita potrà essere revocata.
5. **La presentazione della domanda di partecipazione deve essere perfezionata** attraverso l'invio della **relativa scheda di sintesi**, generata in formato elettronico (.pdf) dal sistema telematico, in lingua italiana, secondo una delle seguenti modalità:



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore

- a) mediante firma digitale del candidato, utilizzando specifico *software* in grado di supportare tale modalità; in questo caso il candidato dovrà procedere al salvataggio in locale del pdf della scheda di sintesi generata dal sistema, apporre la propria firma digitale, caricare a sistema, mediante l'apposita funzione "upload", il file in formato ".p7m" e procedere al successivo invio;
- b) mediante sottoscrizione autografa del candidato; in questo caso il candidato dovrà procedere al salvataggio in locale del pdf della scheda di sintesi generata dal sistema che, una volta stampato, corredato dalla propria firma autografa per esteso e scansionato, dovrà essere caricato a sistema, mediante l'apposita funzione "upload", unitamente alla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità.

Costituisce obbligo del candidato verificare il corretto invio della domanda nei termini indicati dal presente articolo. Non sono ammessi alla procedura i candidati le cui domande siano state redatte e presentate in modalità diverse da quelle indicate. Non sono ammessi alla procedura i candidati la cui domanda, decorsi i predetti termini, risulti nello stato "NON INVIATA".

Qualora, nei termini indicati dall'art. 2, comma 1, del presente decreto, il candidato abbia validamente effettuato le verifiche di chiusura della stessa ma, a causa di problemi tecnici nell'impiego delle modalità telematiche, non abbia potuto eseguire l'invio della domanda, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente e comunque non oltre le ore 15:00 del giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, la problematica riscontrata esclusivamente all'indirizzo [asn@miur.it](mailto:asn@miur.it).

L'Amministrazione, ricevuta la segnalazione, accerta, anche sulla base della documentazione ad essa allegata, la fondatezza della stessa e, esclusivamente in caso di positivo accertamento, informa il candidato in ordine alla modalità di inclusione della domanda.

Non sono ammesse e non saranno, quindi, prese in considerazione segnalazioni presentate con modalità e in termini diversi da quelli indicati.

Qualora si verificassero casi di prolungata e significativa indisponibilità del sistema informativo accertata dall'Amministrazione, la stessa si riserva, al momento del ripristino delle attività, di informare i candidati circa le determinazioni eventualmente adottate al riguardo mediante avviso pubblicato sul sito dedicato alle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale.

6. Le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte dei candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. Il Ministero si riserva la facoltà di verificare la correttezza di quanto riportato in domanda in qualsiasi momento della procedura, con conseguente esclusione del candidato in caso di dichiarazioni non veritiere fino alla revoca dell'eventuale Abilitazione.
7. Coloro che intendono presentare la propria candidatura per più di una fascia e di un settore concorsuale sono tenuti a presentare una domanda distintamente per ogni fascia e settore concorsuale.
8. Dalla scadenza del termine di ciascun quadrimestre per la presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.P.R. n. 95/2016, decorre il termine di venti giorni entro il quale, tenuto conto esclusivamente di quanto contenuto nella domanda ai sensi del comma 4, lettera c), sono calcolati i valori degli indicatori dell'attività scientifica di ciascuno dei candidati che hanno presentato domanda nel corso del quadrimestre e sono resi noti ai candidati attraverso la pubblicazione sul sito docente



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore

(<https://loginmiur.cineca.it/>) di ciascun candidato. Il candidato è tenuto a collegarsi al predetto sito docente con le stesse credenziali utilizzate per la registrazione e la presentazione della domanda, al fine di prendere visione del valore dei propri indicatori di impatto della produzione scientifica. Nessun avviso sarà inviato dall'Amministrazione al candidato. I suindicati indicatori relativi a ciascun candidato devono essere confrontati con i valori-soglia di cui al D.M. n. 589/2018 riferiti al settore concorsuale per il quale è stata presentata domanda, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 3, del presente decreto.

9. Contestualmente alla pubblicazione degli indicatori di cui al comma 8 e per soli cinque giorni sarà attivata in piattaforma apposita sezione denominata "SEGNALAZIONE", attraverso la quale il candidato potrà comunicare all'Amministrazione eventuali osservazioni e/o rilievi in relazione alla propria domanda. Entro e non oltre i predetti cinque giorni, il candidato, verificata la propria posizione, ove rilevi l'esistenza di errori meramente formali nella compilazione della propria domanda o nel calcolo dei valori degli indicatori di impatto della produzione scientifica sulla base dei prodotti correttamente indicati, associati e convalidati ai codici WOS/SCOPUS, presenta apposita segnalazione, motivata e documentata, volta a rappresentare l'errore riscontrato e la rettifica richiesta. Nei successivi cinque giorni dal termine per la presentazione della segnalazione, l'Amministrazione verifica la segnalazione e, solo ove ritenga fondata la segnalazione, comunica al candidato l'avvenuta rettifica dell'errore. Non saranno riscontrate le segnalazioni che ritenute inammissibili e/o infondate. **Non saranno ammesse segnalazioni presentate in tempi e modalità diversi da quelli indicati.** Non sono ammesse le segnalazioni che richiedano e/o comportino modificazione o integrazione della domanda. Sono quindi considerate inammissibili segnalazioni volte a:

- introdurre elementi nuovi rispetto a quanto già inserito in domanda;
- integrare l'elenco di cui alla lett. b) comma 4, del presente articolo. La mancata indicazione di un prodotto nel suddetto elenco costituisce omessa manifestazione di volontà di sottoporlo a valutazione o costituisce manifestazione di volontà di non volerlo sottoporre a valutazione, non sanabile né integrabile in data successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda. Si rappresenta che, nel caso in cui in corrispondenza del prodotto indicato in elenco sia stato allegato in formato elettronico un diverso prodotto, sarà ammesso a valutazione il prodotto allegato;
- integrare l'elenco di cui alla lett. c) comma 4, del presente articolo. La mancata indicazione di un prodotto nel suddetto elenco costituisce omessa manifestazione di volontà di sottoporlo a valutazione o costituisce manifestazione di volontà di non volerlo sottoporre a valutazione, non sanabile né integrabile in data successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda. La mancata/errata associazione del prodotto inserito e/o la mancata/errata convalida dell'associazione ai codici WOS e/o SCOPUS non costituisce elemento sanabile, pregiudicando l'identificazione del prodotto così come censito dalle banche dati e non consentendo la corretta, tempestiva ed uniforme estrazione dei dati dalle banche dati;
- integrare l'elenco di cui alla lett. d) comma 4, del presente articolo. La mancata dichiarazione negli appositi campi di testo predisposti in piattaforma degli elementi necessari al riconoscimento del possesso del titolo costituisce omessa manifestazione di volontà di sottoporli a valutazione o



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore*

costituisce manifestazione di volontà di non volerlo sottoporre a valutazione. La documentazione eventualmente allegata non sostituisce la indispensabile dichiarazione del candidato;

- introdurre ogni altro elemento che non rappresenti la correzione di un errore meramente formale come definito dal presente comma.

10. Il candidato può ritirare la propria domanda di partecipazione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione degli indicatori di cui al comma 8. L'eventuale ritiro della domanda può essere presentato dal candidato esclusivamente con le stesse modalità telematiche previste per la presentazione della stessa.
11. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 1 decorre il termine di venti giorni previsto dall'articolo 7, comma 6 del D.P.R. n. 95/2016 per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei commissari. Decorso tale termine sono inammissibili istanze di riconsiderazione dei commissari.

### **ART. 3**

#### *(Prodotti ammissibili e calcolo degli indicatori per i candidati all'Abilitazione Scientifica Nazionale)*

1. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati all'Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all'Allegato C, comma 2, lettere a), b) e c), del D.M. n. 120/2016, per i settori concorsuali bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 589/2018.
2. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati all'Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all'Allegato D, comma 2, lettere a), b) e c), del D.M. n. 120/2016, per i settori concorsuali non bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 2, comma 2, e 4, comma 2, lettere a), b) e c) del D.M. n. 589/2018.
3. Relativamente ai periodi di congedo obbligatorio dei candidati e ai fini del calcolo degli indicatori di cui ai commi 1 e 2 si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del D.M. n. 589/2018

### **ART. 4**

#### *(Sedi delle procedure)*

1. Le università sedi delle procedure per il conseguimento dell'Abilitazione, individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. n. 95/2016, sono indicate, per ciascun settore concorsuale, nell'Allegato 1 al presente decreto. Con motivata richiesta della Commissione e compatibilmente con il rispetto dei tempi della procedura, possono essere disposte modifiche della sede ospitante la procedura.



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore*

2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure.
3. Per ciascuna procedura di Abilitazione l'università nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità relative alle fasi della procedura successive alla scelta della sede.
4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna Commissione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione dell'Abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università statali e del contributo di funzionamento delle Università non statali legalmente riconosciute.

### ART. 5

#### *(Lavori delle Commissioni)*

1. Ciascuna Commissione, anche mediante l'uso di strumenti telematici di lavoro collegiale, si insedia **entro il 10 settembre 2021** presso l'università in cui si espletano le procedure di Abilitazione ed elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario. Nella stessa riunione, la Commissione, prima di accedere alle domande dei candidati, definisce le modalità organizzative e di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli per l'espletamento delle procedure di Abilitazione, distinte per fascia, nei limiti e secondo quanto previsto dal D.M. n. 120/2016. In particolare, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all'allegato A, del D.M. n. 120/2016, ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione. Tale delibera ha validità per l'intera durata dei lavori della Commissione, anche nel caso in cui uno o più commissari siano sostituiti e può essere rivista solo nel caso in cui la Commissione decada per il mancato rispetto dei termini di conclusione delle valutazioni dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due giorni al Responsabile Unico del Procedimento individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, il quale, coadiuvato dal Ministero, ne assicura la pubblicità sul sito dedicato alle procedure di Abilitazione per tutta la durata dei lavori. La predetta pubblicazione, in ogni caso, è effettuata entro cinque giorni dalla comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento delle determinazioni deliberate dalla Commissione.
2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1 e scaduto il termine del quadrimestre di presentazione delle domande, la Commissione accede per via telematica alle domande dei candidati contenenti l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché la relativa documentazione, presentati ai sensi dell'articolo 2. Per garantire la riservatezza dei dati l'accesso avviene tramite codici attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari. In ogni caso la consultazione delle pubblicazioni soggette a *copyright* da parte dei commissari avviene nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore

3. Con riferimento ai candidati che presentano domanda per una fascia e un settore concorsuale per i quali sono stati individuati valori-soglia differenziati a livello di settore scientifico disciplinare, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.M. n. 589/2018, si prevede:
  - a) per i candidati afferenti al settore scientifico disciplinare per cui sono stati individuati valori-soglia differenziati, l'applicazione di tali valori-soglia;
  - b) per i candidati afferenti al settore scientifico-disciplinare per cui sono stati individuati più valori-soglia differenziati nell'ambito dello stesso, l'applicazione di tali valori in ragione del numero medio di coautori riferito alle pubblicazioni inserite in domanda ai fini del calcolo degli indicatori;
  - c) per i candidati afferenti al settore concorsuale ma ad un settore scientifico disciplinare per il quale non sono stati individuati valori-soglia differenziati, l'applicazione dei valori-soglia del settore concorsuale;
  - d) per i restanti candidati, l'applicazione dei valori-soglia del settore concorsuale ovvero dei valori-soglia differenziati di cui alle lettere a) o b) nel caso in cui il candidato presenti un profilo coerente con la declaratoria del settore scientifico disciplinare. La valutazione di detta coerenza è di competenza della Commissione che, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun quadrimestre di presentazione della domanda, indica, dandone sintetica motivazione, nell'apposita piattaforma telematica i valori-soglia da applicare che sono resi noti ai candidati contestualmente alla pubblicazione degli indicatori di cui all'articolo 2, comma 8.
4. La Commissione, nello svolgimento dei lavori, può avvalersi della facoltà di acquisire pareri scritti *pro veritate* da parte di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge n. 240 del 2010. La facoltà è esercitata, su proposta di uno o più commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Il parere è obbligatorio nel caso in cui si proceda alla valutazione di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare che, pur appartenendo al settore concorsuale oggetto della domanda, non è rappresentato nella Commissione. Anche per gli esperti revisori si applica quanto previsto dal comma 2, ultimo periodo.
5. La Commissione attribuisce l'Abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.M. n. 120/2016, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 95/2016, e fondato sulla **valutazione dei titoli posseduti e delle pubblicazioni scientifiche pubblicate fino alla data di presentazione della domanda**, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte. Posto che all'art. 6, lettera a), del D.M. n. 120/2016 è prescritta come condizione necessaria la valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica, attestata dal possesso da parte del candidato di parametri almeno pari al valore-soglia in almeno due indicatori, la Commissione può motivare il diniego di Abilitazione limitatamente all'assenza di tale requisito. L'eventuale dissenso dal parere *pro veritate* di cui al comma 4 è adeguatamente motivato.
6. La Commissione attribuisce l'Abilitazione con almeno tre voti favorevoli su cinque.
7. La Commissione è tenuta a concludere la valutazione di ciascuna domanda entro tre mesi e trenta giorni decorrenti dalla scadenza di ogni singolo quadrimestre nel corso del quale è presentata la candidatura. Decorso tale termine, è avviata la procedura di sostituzione della Commissione con le modalità di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 95/2016 e fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 6 dello stesso





# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore

D.P.R., con l'assegnazione alla nuova Commissione di un termine non superiore a tre mesi e trenta giorni per la conclusione dei lavori. È facoltà della nuova Commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla Commissione sostituita. Nell'ipotesi di modifica dei criteri di valutazione di cui al comma 1, i candidati possono ritirare la propria candidatura nei dieci giorni successivi alla pubblicazione dei nuovi criteri.

8. La Commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura di Abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, così come inseriti e pubblicati nell'apposita Piattaforma informatica, i pareri *pro veritate* degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi, costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. Entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero, in modo da consentirne la pubblicazione entro i successivi venti giorni e comunque non oltre il termine di cui all'art. 16, comma 3, lettera e) primo periodo della legge n. 240 del 2010.
9. Gli atti relativi alla procedura di Abilitazione, i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato e i pareri *pro veritate* sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di sessanta giorni. Gli elenchi nominativi dei candidati abilitati per settore concorsuale e per fascia restano pubblicati sul medesimo sito per l'intera durata dell'Abilitazione.
10. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 240 del 2010, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, la durata dell'Abilitazione è pari a nove anni decorrenti dalla data di pubblicazione dei risultati.
11. Il mancato conseguimento dell'Abilitazione comporta la preclusione a presentare una nuova domanda per lo stesso settore concorsuale e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. In caso di conseguimento dell'Abilitazione è preclusa la presentazione di una nuova domanda, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa. Eventuali domande presentate per lo stesso settore concorsuale e per la stessa fascia o per la fascia superiore saranno **ammesse con riserva** prima che i risultati della domanda precedentemente presentata siano pubblicati. **Se il giudizio ricevuto sulla prima domanda è negativo, saranno escluse le domande presentate per lo stesso settore concorsuale e per la stessa fascia o per la fascia superiore. Se, invece, il giudizio ricevuto sulla prima domanda è positivo saranno escluse le domande presentate per lo stesso settore concorsuale e per la stessa fascia.**

## ART. 6

### (Computo dei termini)

1. Ove non sia stato già espressamente indicato, i termini della presente procedura che scadono in giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo. La predetta proroga non si applica al sabato.



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore

## ART. 7

### (Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, e del Regolamento UE 679/2016, è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati all'Abilitazione il Ministero dell'Università e della Ricerca - Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore, via Michele Carcani n. 61, 00153 Roma. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione delle procedure di Abilitazione, dai titolari del trattamento, secondo le modalità previste dal presente decreto, per il tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. I Responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati nel Direttore del CINECA, nel Direttore Generale dell'Agenda Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e nelle Università sedi delle procedure di Abilitazione di cui all'Allegato 1.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione dei candidati ai fini del conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale e per la gestione delle relative procedure.
3. Le predette informazioni sono diffuse esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 95/2016.
4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679/2016 nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sui siti del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Unione Europea e di tutte le Università italiane.

LA DIRETTRICE GENERALE

*dott.ssa Marcella Gargano*

(art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)<sup>1</sup>

Firmato digitalmente da GARGANO  
MARCELLA  
C=IT  
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E  
RICERCA

<sup>1</sup> Incarico di Direttore Generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore*

Testo coordinato del [decreto direttoriale del 26 febbraio 2021, n. 553](#), come rettificato dal [decreto direttoriale del 5 marzo 2021, n. 589](#).

## **PROCEDURA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE ALLE FUNZIONI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA E SECONDA FASCIA.**

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";
- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, concernente "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica";
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.";
- VISTO** il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e, in particolare, l'articolo 1, istitutivo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";
- VISTO** il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, convertito, con modificazioni, con Legge 5 marzo 2020, n.12;
- VISTO** il dPCM 30 settembre 2020, n. 164, recante il Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca;
- VISTO** il dPCM 21 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020 al n. 1878, con il quale la dott.ssa Marcella Gargano viene nominata direttore generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, e quindi individuata come soggetto competente alla firma degli atti del direttore generale connessi all'attuazione delle procedure di cui ai regolamenti adottati con dd.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, e 4 aprile 2016, n. 95, e allo svolgimento delle procedure stesse;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante "Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore*

140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286”;

- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e, in particolare, gli articoli 15 e 16;
- VISTO** l’art. 14 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO** il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e in particolare l’articolo 1, comma 10 sexies ai sensi del quale, ai fini della procedura di chiamata di cui all’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il termine per l’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 16, comma 2 e comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall’articolo 14 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogato al 31 dicembre 2016;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 giugno 2016, n. 494, recante Rettifica relativa all’Allegato D al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, “Regolamento recante modifiche al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 8 e 9;
- VISTO** il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante “Proroga e definizione di termini” e, in particolare, l’art. 4, comma 5-sexies ai sensi del quale il termine di cui all’articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, e’ prorogato di trenta giorni;
- VISTA** il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020 n. 41, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica” e, in particolare l’art. 7 bis, ultimo capoverso, ai sensi del quale, in deroga all’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, e all’articolo 101, comma 6,



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore*

quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021;

- VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 giugno 2016, n. 120, "Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 agosto 2018, n. 589, recante "Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 aprile 2017, n. 227, con il quale è stato approvato lo Statuto del Consorzio CINECA, come da ultimo modificato con decreto Interministeriale n. 87 in data 20 maggio 2020;
- VISTA** la delibera del Consiglio direttivo dell'ANAC dell'8 maggio 2020 n. 399, che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 9, del citato d.l. n. 1/2020, dispone l'iscrizione del Ministero dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Istruzione nell'elenco, di cui all'articolo 192, comma 1, del d.lgs. 50/2016, degli enti che detengono il controllo analogo congiunto in relazione agli affidamenti in regime di in house providing al CINECA;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 5 luglio 2016, prot. n. 551, con il quale è stato costituito il Comitato Tecnico per la validazione delle procedure informatiche da utilizzare ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale;
- VISTO** l'esito delle riunioni del 15, 22 e 29 luglio 2016 del predetto Comitato Tecnico, nelle quali è stata effettuata la validazione delle menzionate procedure informatiche;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore*

- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- VISTA** la lista degli atenei idonei ad ospitare i lavori delle Commissioni all'interno della quale sorteggiare le sedi per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 1 D.P.R. 95/2016, formata tenendo conto della proposta formulata dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) con la nota prot. n. 15011 del 29 dicembre 2020, come da ultimo aggiornata con la nota prot. n. 1042 del 21 gennaio 2021;
- VISTO** l'esito del sorteggio effettuato in data 5 febbraio 2021 al fine di individuare le Università sedi per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale;
- VISTO** il decreto direttoriale del 29 gennaio 2021, n. 251 con il quale è stata avviata la procedura per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia;

## DECRETA

### ART. 1

*(Oggetto della procedura)*

1. Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 95/2016, è indetta la procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui al D.M. n. 855/2015 come da Allegato 1 al presente decreto.

### ART. 2

*(Domanda di partecipazione)*

1. La domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 è presentata durante tutto l'anno e, a pena di esclusione, secondo i termini di seguito indicati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. n. 95/2016 e, in ordine ai termini scadenti in giorno festivo, in conformità a quanto previsto dall'art. 155, comma 4, del C.P.C. e dall'art. 52, comma 3, del C.P.A. di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104:
  - a) **I quadrimestre:** a decorrere dal 31 maggio 2021 ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del **30 settembre 2021**;
  - b) **II quadrimestre:** a decorrere dal giorno 1 ottobre 2021 ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del giorno **1 febbraio 2022**;



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore

- c) **III quadrimestre:** a decorrere dal 2 febbraio 2022 ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del **3 giugno 2022**;
  - d) **IV quadrimestre:** a decorrere dal 4 giugno 2022 ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del **4 ottobre 2022**;
  - e) **V quadrimestre:** a decorrere dal 5 ottobre 2022 ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del **6 febbraio 2023**.
2. La domanda di partecipazione di cui al comma 1 deve essere presentata esclusivamente mediante la procedura telematica validata dal Comitato Tecnico ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.P.R. n. 95/2016, consultabile dal sito <http://abilitazione.miur.it>. La domanda è compilata in lingua italiana ed è presentata tramite la sezione "ASN" del sito [loginmiur.cineca.it](http://loginmiur.cineca.it), di seguito anche denominata "piattaforma", con le seguenti modalità:
- a) per i professori e ricercatori in servizio presso le università italiane, accedendo all'apposita sezione presente nel "sito docente" (<https://loginmiur.cineca.it/>); le informazioni già presenti con riferimento a ciascun candidato saranno utilizzate esclusivamente ai fini della individuazione della "Posizione accademica", mentre le pubblicazioni eventualmente già presenti **non saranno automaticamente importate** e ciascun candidato avrà l'obbligo di provvedere alla completa compilazione della domanda ai sensi e secondo le modalità di cui al successivo comma 4 del presente articolo, avendo cura di verificare la correttezza dei dati inseriti sul sito docente, anche con riguardo agli anni di pubblicazione dei prodotti e alla validità e completezza dei file;
  - b) per i soggetti non ricompresi nella categoria di cui alla lettera a), a seguito di registrazione nell'apposita sezione presente nel "sito docente" (<https://loginmiur.cineca.it/>).
3. A pena di esclusione, la domanda deve contenere:
- a) nome e cognome;
  - b) luogo e data di nascita;
  - c) codice fiscale;
  - d) indirizzo di residenza;
  - e) indirizzo di posta elettronica prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura;
  - f) per i professori e i ricercatori in servizio nelle università italiane, il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare di afferenza;
  - g) indicazione del settore concorsuale, nell'ambito di quelli di cui all'Allegato 1 al presente decreto, e della fascia (prima o seconda) per cui si presenta la domanda di partecipazione.
4. A pena di esclusione, il candidato deve:
- a) indicare eventuali periodi di congedo obbligatorio allegando la relativa certificazione;



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore

- b) compilare l'elenco delle **pubblicazioni da sottoporre alla valutazione ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. n. 120/2016, nel numero massimo riportato nell'Allegato 2 del presente decreto**, con l'indicazione di quelle soggette a copyright. Il candidato ha l'obbligo per ciascuna delle pubblicazioni indicate in elenco di allegare, mediante caricamento in piattaforma, l'intero prodotto da esaminare in formato elettronico (pdf). Non saranno valutate le pubblicazioni di cui non sia stato inserito il relativo allegato.
- c) compilare l'elenco delle **pubblicazioni, coerenti con il settore concorsuale, da utilizzare per la valutazione dell'impatto della produzione scientifica** (Allegato A del D.M. n. 120/2016 - titolo numero 1) misurato attraverso gli indicatori di cui agli Allegati C e D del D.M. n. 120/2016 e al D.M. 589/2018 con riferimento esclusivamente agli intervalli temporali ivi definiti. Il candidato ha l'obbligo:
- i. per i settori concorsuali bibliometrici, di indicare le pubblicazioni utili ai fini del calcolo degli indicatori di impatto della produzione scientifica nonché di associarle correttamente ai codici WOS e/o SCOPUS e di convalidare l'associazione. **Le pubblicazioni che non siano indicate e correttamente associate e/o convalidate ai codici WOS e/o SCOPUS saranno escluse dal predetto calcolo.** A garanzia della uniforme estrazione dei dati bibliometrici da parte delle banche dati WOS e SCOPUS, non possono in alcun caso essere accettate correzioni/integrazioni/rettifiche dei codici dei prodotti così come inseriti, associati e convalidati in domanda;
  - ii. per i settori concorsuali non bibliometrici, di indicare le pubblicazioni utili ai fini del calcolo degli indicatori di impatto della produzione scientifica e di allegare per ciascuna di esse la copia in formato elettronico (.pdf), anche estratta dai siti WEB, delle pagine della pubblicazione o di altra documentazione (es. scheda OPAC) da cui si attesta, per gli articoli su rivista scientifica, l'autore, l'anno di pubblicazione e il codice ISSN; per i contributi in volume e per i libri (escluse le curatele) l'autore, l'anno di pubblicazione e il codice ISBN o ISMN; non sono prese in considerazione pubblicazioni prive della suddetta attestazione.

**Gli elenchi di cui alle lettere b) e c) hanno finalità distinte e i prodotti inseriti in un elenco non concorrono automaticamente alla formazione dell'altro elenco. Il candidato che intenda presentare il medesimo prodotto scientifico per entrambi gli elenchi di cui alle lettere b) e c) ha l'obbligo di inserire il predetto prodotto due volte, una per ciascun elenco, osservando le specifiche modalità indicate per la compilazione di ciascuno dei due. A pena di esclusione dalla procedura sono ammessi solo prodotti già editi; non saranno quindi ammessi prodotti in corso di stampa, benché già accettati dall'editore o già consultabili on line prima della loro formale pubblicazione.**

- d) compilare l'elenco dei titoli posseduti di cui all'Allegato A del D.M. n. 120/2016 (titoli dal numero 2 al numero 11), avendo l'obbligo di dichiarare gli elementi essenziali per la valutazione del titolo, anche tenuto conto dei criteri eventualmente definiti dalla Commissione ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.M. 120/2016. Il candidato ha l'obbligo di





# Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore

indicare gli elementi che intende sottoporre a valutazione attraverso l'inserimento della propria dichiarazione nell'apposito campo di testo presente nella domanda e specificando per quale tipologia di titolo li sottopone. È facoltà del candidato allegare documentazione integrativa, anche proveniente da soggetti terzi, che provi l'esistenza del titolo, da caricare in formato elettronico (.pdf). **Non sono ammessi a valutazione da parte della Commissione curricula riepilogativi che riportino attività/incarichi/progetti e ogni altro elemento volto al riconoscimento di un titolo che non siano stati specificamente dichiarati secondo le modalità sopra indicate.** La documentazione allegata costituisce corredo documentale e non sostituisce in alcun caso la dichiarazione degli elementi che si sottopongono a valutazione, essenziali ai fini della corretta compilazione della domanda. **Gli elementi dichiarati dal candidato, ritenuti utili per il conseguimento di un titolo, non possono essere utilizzati per il riconoscimento di un'ulteriore tipologia di titolo;**

- e) manifestare il consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione sul sito del Ministero, nella parte riservata alle procedure di Abilitazione, dell'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, degli atti relativi alla procedura di Abilitazione, del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dalla competente Commissione nazionale, dei pareri *pro veritate* secondo quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679/2016;
- f) dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento da parte dell'Amministrazione di informazioni/dati non veritieri riportati in domanda e rilevanti ai fini dell'Abilitazione, il candidato potrà essere escluso in qualsiasi momento dalla procedura e l'Abilitazione eventualmente conferita potrà essere revocata.

5. **La presentazione della domanda di partecipazione deve essere perfezionata** attraverso l'invio della relativa scheda di sintesi, generata in formato elettronico (.pdf) dal sistema telematico, in lingua italiana, secondo una delle seguenti modalità:

- a) mediante firma digitale del candidato, utilizzando specifico *software* in grado di supportare tale modalità; in questo caso il candidato dovrà procedere al salvataggio in locale del pdf della scheda di sintesi generata dal sistema, apporre la propria firma digitale, caricare a sistema, mediante l'apposita funzione "upload", il file in formato ".p7m" e procedere al successivo invio;
- b) mediante sottoscrizione autografa del candidato; in questo caso il candidato dovrà procedere al salvataggio in locale del pdf della scheda di sintesi generata dal sistema che, una volta stampato, corredato dalla propria firma autografa per esteso e scansionato, dovrà essere caricato a sistema, mediante l'apposita funzione "upload", unitamente alla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità.

Costituisce obbligo del candidato verificare il corretto invio della domanda nei termini indicati dal presente articolo. Non sono ammessi alla procedura i candidati le cui domande siano state redatte e presentate in modalità diverse da quelle indicate. Non sono ammessi alla procedura i candidati la cui domanda, decorsi i predetti termini, risulti nello stato "NON INVIATA".



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore*

Qualora, nei termini indicati dall'art. 2, comma 1, del presente decreto, il candidato abbia validamente effettuato le verifiche di chiusura della stessa ma, a causa di problemi tecnici nell'impiego delle modalità telematiche, non abbia potuto eseguire l'invio della domanda, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente e comunque non oltre le ore 15:00 del giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, la problematica riscontrata esclusivamente all'indirizzo [asn@miur.it](mailto:asn@miur.it).

L'Amministrazione, ricevuta la segnalazione, accerta, anche sulla base della documentazione ad essa allegata, la fondatezza della stessa e, esclusivamente in caso di positivo accertamento, informa il candidato in ordine alla modalità di inclusione della domanda.

Non sono ammesse e non saranno, quindi, prese in considerazione segnalazioni presentate con modalità e in termini diversi da quelli indicati.

Qualora si verificassero casi di prolungata e significativa indisponibilità del sistema informativo accertata dall'Amministrazione, la stessa si riserva, al momento del ripristino delle attività, di informare i candidati circa le determinazioni eventualmente adottate al riguardo mediante avviso pubblicato sul sito dedicato alle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale.

6. Le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte dei candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. Il Ministero si riserva la facoltà di verificare la correttezza di quanto riportato in domanda in qualsiasi momento della procedura, con conseguente esclusione del candidato in caso di dichiarazioni non veritiere fino alla revoca dell'eventuale Abilitazione.
7. Coloro che intendono presentare la propria candidatura per più di una fascia e di un settore concorsuale sono tenuti a presentare una domanda distintamente per ogni fascia e settore concorsuale.
8. Dalla scadenza del termine di ciascun quadrimestre per la presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.P.R. n. 95/2016, decorre il termine di venti giorni entro il quale, tenuto conto esclusivamente di quanto contenuto nella domanda ai sensi del comma 4, lettera c), sono calcolati i valori degli indicatori dell'attività scientifica di ciascuno dei candidati che hanno presentato domanda nel corso del quadrimestre e sono resi noti ai candidati attraverso la pubblicazione sul sito docente (<https://loginmiur.cineca.it/>) di ciascun candidato. Il candidato è tenuto a collegarsi al predetto sito docente con le stesse credenziali utilizzate per la registrazione e la presentazione della domanda, al fine di prendere visione del valore dei propri indicatori di impatto della produzione scientifica. Nessun avviso sarà inviato dall'Amministrazione al candidato. I suindicati indicatori relativi a ciascun candidato devono essere confrontati con i valori-soglia di cui al D.M. n. 589/2018 riferiti al settore concorsuale per il quale è stata presentata domanda, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 3, del presente decreto.
9. Contestualmente alla pubblicazione degli indicatori di cui al comma 8 e per soli cinque giorni sarà attivata in piattaforma apposita sezione denominata "SEGNALAZIONE", attraverso la



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore*

quale il candidato potrà comunicare all'Amministrazione eventuali osservazioni e/o rilievi in relazione alla propria domanda. Entro e non oltre i predetti cinque giorni, il candidato, verificata la propria posizione, ove rilevi l'esistenza di errori meramente formali nella compilazione della propria domanda o nel calcolo dei valori degli indicatori di impatto della produzione scientifica sulla base dei prodotti correttamente indicati, associati e convalidati ai codici WOS/SCOPUS, presenta apposita segnalazione, motivata e documentata, volta a rappresentare l'errore riscontrato e la rettifica richiesta. Nei successivi cinque giorni dal termine per la presentazione della segnalazione, l'Amministrazione verifica la segnalazione e, solo ove ritenga fondata la segnalazione, comunica al candidato l'avvenuta rettifica dell'errore. Non saranno riscontrate le segnalazioni che ritenute inammissibili e/o infondate. **Non saranno ammesse segnalazioni presentate in tempi e modalità diversi da quelli indicati.** Non sono ammesse le segnalazioni che richiedano e/o comportino modificazione o integrazione della domanda. Sono quindi considerate inammissibili segnalazioni volte a:

- introdurre elementi nuovi rispetto a quanto già inserito in domanda;
- integrare l'elenco di cui alla lett. b) comma 4, del presente articolo. La mancata indicazione di un prodotto nel suddetto elenco costituisce omessa manifestazione di volontà di sottoporlo a valutazione o costituisce manifestazione di volontà di non volerlo sottoporre a valutazione, non sanabile né integrabile in data successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda. Si rappresenta che, nel caso in cui in corrispondenza del prodotto indicato in elenco sia stato allegato in formato elettronico un diverso prodotto, sarà ammesso a valutazione il prodotto allegato;
- integrare l'elenco di cui alla lett. c) comma 4, del presente articolo. La mancata indicazione di un prodotto nel suddetto elenco costituisce omessa manifestazione di volontà di sottoporlo a valutazione o costituisce manifestazione di volontà di non volerlo sottoporre a valutazione, non sanabile né integrabile in data successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda. La mancata/errata associazione del prodotto inserito e/o la mancata/errata convalida dell'associazione ai codici WOS e/o SCOPUS non costituisce elemento sanabile, pregiudicando l'identificazione del prodotto così come censito dalle banche dati e non consentendo la corretta, tempestiva ed uniforme estrazione dei dati dalle banche dati;
- integrare l'elenco di cui alla lett. d) comma 4, del presente articolo. La mancata dichiarazione negli appositi campi di testo predisposti in piattaforma degli elementi necessari al riconoscimento del possesso del titolo costituisce omessa manifestazione di volontà di sottoporli a valutazione o costituisce manifestazione di volontà di non volerlo sottoporre a valutazione. La documentazione eventualmente allegata non sostituisce la indispensabile dichiarazione del candidato;
- introdurre ogni altro elemento che non rappresenti la correzione di un errore meramente formale come definito dal presente comma.

10. Il candidato può ritirare la propria domanda di partecipazione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione degli indicatori di cui al comma 8. L'eventuale ritiro della



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore*

domanda può essere presentato dal candidato esclusivamente con le stesse modalità telematiche previste per la presentazione della stessa.

11. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 1 decorre il termine di venti giorni previsto dall'articolo 7, comma 6 del D.P.R. n. 95/2016 per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine sono inammissibili istanze di ricusazione dei commissari.

### **ART. 3**

#### *(Prodotti ammissibili e calcolo degli indicatori per i candidati all'Abilitazione Scientifica Nazionale)*

1. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati all'Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all'Allegato C, comma 2, lettere a), b) e c), del D.M. n. 120/2016, per i settori concorsuali bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 589/2018.
2. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati all'Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all'Allegato D, comma 2, lettere a), b) e c), del D.M. n. 120/2016, per i settori concorsuali non bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 2, comma 2, e 4, comma 2, lettere a), b) e c) del D.M. n. 589/2018.
3. Relativamente ai periodi di congedo obbligatorio dei candidati e ai fini del calcolo degli indicatori di cui ai commi 1 e 2 si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del D.M. n. 589/2018

### **ART. 4**

#### *(Sedi delle procedure)*

1. Le università sedi delle procedure per il conseguimento dell'Abilitazione, individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. n. 95/2016, sono indicate, per ciascun settore concorsuale, nell'Allegato 1 al presente decreto. Con motivata richiesta della Commissione e compatibilmente con il rispetto dei tempi della procedura, possono essere disposte modifiche della sede ospitante la procedura.
2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure.
3. Per ciascuna procedura di Abilitazione l'università nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che ne assicura



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore*

il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità relative alle fasi della procedura successive alla scelta della sede.

4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna Commissione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione dell'Abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università statali e del contributo di funzionamento delle Università non statali legalmente riconosciute.

### ART. 5

#### *(Lavori delle Commissioni)*

1. Ciascuna Commissione, anche mediante l'uso di strumenti telematici di lavoro collegiale, si insedia **entro il 10 settembre 2021** presso l'università in cui si espletano le procedure di Abilitazione ed elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario. Nella stessa riunione, la Commissione, prima di accedere alle domande dei candidati, definisce le modalità organizzative e di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli per l'espletamento delle procedure di Abilitazione, distinte per fascia, nei limiti e secondo quanto previsto dal D.M. n. 120/2016. In particolare, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all'allegato A, del D.M. n. 120/2016, ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione. Tale delibera ha validità per l'intera durata dei lavori della Commissione, anche nel caso in cui uno o più commissari siano sostituiti e può essere rivista solo nel caso in cui la Commissione decada per il mancato rispetto dei termini di conclusione delle valutazioni dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due giorni al Responsabile Unico del Procedimento individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, il quale, coadiuvato dal Ministero, ne assicura la pubblicità sul sito dedicato alle procedure di Abilitazione per tutta la durata dei lavori. La predetta pubblicazione, in ogni caso, è effettuata entro cinque giorni dalla comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento delle determinazioni deliberate dalla Commissione.
2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1 e scaduto il termine del quadrimestre di presentazione delle domande, la Commissione accede per via telematica alle domande dei candidati contenenti l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché la relativa documentazione, presentati ai sensi dell'articolo 2. Per garantire la riservatezza dei dati l'accesso avviene tramite codici attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari. In ogni caso la consultazione delle pubblicazioni soggette a *copyright* da parte dei commissari avviene nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.
3. Con riferimento ai candidati che presentano domanda per una fascia e un settore concorsuale per i quali sono stati individuati valori-soglia differenziati a livello di settore scientifico disciplinare, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.M. n. 589/2018, si prevede:



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore

- a) per i candidati afferenti al settore scientifico disciplinare per cui sono stati individuati valori-soglia differenziati, l'applicazione di tali valori-soglia;
  - b) per i candidati afferenti al settore scientifico-disciplinare per cui sono stati individuati più valori-soglia differenziati nell'ambito dello stesso, l'applicazione di tali valori in ragione del numero medio di coautori riferito alle pubblicazioni inserite in domanda ai fini del calcolo degli indicatori;
  - c) per i candidati afferenti al settore concorsuale ma ad un settore scientifico disciplinare per il quale non sono stati individuati valori-soglia differenziati, l'applicazione dei valori-soglia del settore concorsuale;
  - d) per i restanti candidati, l'applicazione dei valori-soglia del settore concorsuale ovvero dei valori-soglia differenziati di cui alle lettere a) o b) nel caso in cui il candidato presenti un profilo coerente con la declaratoria del settore scientifico disciplinare. La valutazione di detta coerenza è di competenza della Commissione che, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun quadrimestre di presentazione della domanda, indica, dandone sintetica motivazione, nell'apposita piattaforma telematica i valori-soglia da applicare che sono resi noti ai candidati contestualmente alla pubblicazione degli indicatori di cui all'articolo 2, comma 8.
4. La Commissione, nello svolgimento dei lavori, può avvalersi della facoltà di acquisire pareri scritti *pro veritate* da parte di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge n. 240 del 2010. La facoltà è esercitata, su proposta di uno o più commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Il parere è obbligatorio nel caso in cui si proceda alla valutazione di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare che, pur appartenendo al settore concorsuale oggetto della domanda, non è rappresentato nella Commissione. Anche per gli esperti revisori si applica quanto previsto dal comma 2, ultimo periodo.
  5. La Commissione attribuisce l'Abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.M. n. 120/2016, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 95/2016, e fondato sulla **valutazione dei titoli posseduti e delle pubblicazioni scientifiche pubblicate fino alla data di presentazione della domanda**, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte. Posto che all'art. 6, lettera a), del D.M. n. 120/2016 è prescritta come condizione necessaria la valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica, attestata dal possesso da parte del candidato di parametri almeno pari al valore-soglia in almeno due indicatori, la Commissione può motivare il diniego di Abilitazione limitatamente all'assenza di tale requisito. L'eventuale dissenso dal parere *pro veritate* di cui al comma 4 è adeguatamente motivato.
  6. La Commissione attribuisce l'Abilitazione con almeno tre voti favorevoli su cinque.
  7. La Commissione è tenuta a concludere la valutazione di ciascuna domanda entro tre mesi e trenta giorni decorrenti dalla scadenza di ogni singolo quadrimestre nel corso del quale è



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore

presentata la candidatura. Decorso tale termine, è avviata la procedura di sostituzione della Commissione con le modalità di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 95/2016 e fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 6 dello stesso D.P.R., con l'assegnazione alla nuova Commissione di un termine non superiore a tre mesi e trenta giorni per la conclusione dei lavori. È facoltà della nuova Commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla Commissione sostituita. Nell'ipotesi di modifica dei criteri di valutazione di cui al comma 1, i candidati possono ritirare la propria candidatura nei dieci giorni successivi alla pubblicazione dei nuovi criteri.

8. La Commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura di Abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, così come inseriti e pubblicati nell'apposita Piattaforma informatica, i pareri *pro veritate* degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi, costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. Entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero, in modo da consentirne la pubblicazione entro i successivi venti giorni e comunque non oltre il termine di cui all'art. 16, comma 3, lettera e) primo periodo della legge n. 240 del 2010.
9. Gli atti relativi alla procedura di Abilitazione, i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato e i pareri *pro veritate* sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di sessanta giorni. Gli elenchi nominativi dei candidati abilitati per settore concorsuale e per fascia restano pubblicati sul medesimo sito per l'intera durata dell'Abilitazione.
10. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 240 del 2010, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, la durata dell'Abilitazione è pari a nove anni decorrenti dalla data di pubblicazione dei risultati.
11. Il mancato conseguimento dell'Abilitazione comporta la preclusione a presentare una nuova domanda per lo stesso settore concorsuale e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. In caso di conseguimento dell'Abilitazione è preclusa la presentazione di una nuova domanda, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa. Eventuali domande presentate per lo stesso settore concorsuale e per la stessa fascia o per la fascia superiore saranno **ammesse con riserva** prima che i risultati della domanda precedentemente presentata siano pubblicati. **Se il giudizio ricevuto sulla prima domanda è negativo, saranno escluse le domande presentate per lo stesso settore concorsuale e per la stessa fascia o per la fascia superiore. Se, invece, il giudizio ricevuto sulla prima domanda è positivo saranno escluse le domande presentate per lo stesso settore concorsuale e per la stessa fascia.**

## ART. 6



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore*

### **(Computo dei termini)**

1. Ove non sia stato già espressamente indicato, i termini della presente procedura che scadono in giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo. La predetta proroga non si applica al sabato.

### **ART. 7**

#### **(Trattamento dei dati personali)**

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, e del Regolamento UE 679/2016, è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati all'Abilitazione il Ministero dell'Università e della Ricerca - Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore, via Michele Carcani n. 61, 00153 Roma. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione delle procedure di Abilitazione, dai titolari del trattamento, secondo le modalità previste dal presente decreto, per il tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. I Responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati nel Direttore del CINECA, nel Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e nelle Università sedi delle procedure di Abilitazione di cui all'Allegato 1.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione dei candidati ai fini del conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale e per la gestione delle relative procedure.
3. Le predette informazioni sono diffuse esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 95/2016.
4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679/2016 nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sui siti del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Unione Europea e di tutte le Università italiane.

LA DIRETTRICE GENERALE  
*dott.ssa Marcella Gargano*  
(art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Incarico di Direttore Generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio*





# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore*

## **Allegato 1**

### **Elenco dei Settori Concorsuali e delle Università sedi delle procedure di Abilitazione**

<b>Codice</b>	<b>Settore Concorsuale</b>	<b>Ateneo</b>
01/A1	LOGICA MATEMATICA E MATEMATICHE COMPLEMENTARI	Politecnico di BARI
01/A2	GEOMETRIA E ALGEBRA	Università Cattolica del Sacro Cuore
01/A3	ANALISI MATEMATICA, PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA	Università del SALENTO
01/A4	FISICA MATEMATICA	Università di PISA
01/A5	ANALISI NUMERICA	Università degli Studi di TORINO
01/A6	RICERCA OPERATIVA	HUMANITAS University
01/B1	INFORMATICA	Università degli Studi del MOLISE
02/A1	FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI	Politecnico di MILANO
02/A2	FISICA TEORICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
02/B1	FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA	Università degli Studi di PALERMO
02/B2	FISICA TEORICA DELLA MATERIA	Università degli Studi di MESSINA
02/C1	ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI	HUMANITAS University
02/D1	FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA	Università degli Studi di MESSINA
03/A1	CHIMICA ANALITICA	Università degli Studi di BOLOGNA
03/A2	MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE	Università Politecnica delle MARCHE
03/B1	FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI	Università degli Studi del MOLISE
03/B2	FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE	Università del SALENTO
03/C1	CHIMICA ORGANICA	Università degli Studi di MESSINA
03/C2	CHIMICA INDUSTRIALE	Università degli Studi di PADOVA

03/D1	CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI	Universita' degli Studi di BARI ALDO MORO
03/D2	TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E NORMATIVA DEI MEDICINALI	Universita' degli Studi di FIRENZE
04/A1	GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI	Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE
04/A2	GEOLOGIA STRUTTURALE, GEOLOGIA STRATIGRAFICA, SEDIMENTOLOGIA E PALEONTOLOGIA	Universita' degli Studi dell'AQUILA
04/A3	GEOLOGIA APPLICATA, GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA	Universita' degli Studi di MESSINA
04/A4	GEOFISICA	Universita' degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE
05/A1	BOTANICA	Universita' Cattolica del Sacro Cuore
05/A2	FISIOLOGIA VEGETALE	Universita' di PISA
05/B1	ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA	Universita' degli Studi dell'AQUILA
05/B2	ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA	Universita' degli Studi di FIRENZE
05/C1	ECOLOGIA	Universita' degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli
05/D1	FISIOLOGIA	Universita' degli Studi di BOLOGNA
05/E1	BIOCHIMICA GENERALE	Universita' degli Studi di MILANO-BICOCCA
05/E2	BIOLOGIA MOLECOLARE	Universita' degli Studi di BOLOGNA
05/E3	BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA	Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE
05/F1	BIOLOGIA APPLICATA	Universita' Politecnica delle MARCHE
05/G1	FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA	Universita' del SALENTO
05/H1	ANATOMIA UMANA	Universita' degli Studi di FIRENZE
05/H2	ISTOLOGIA	Universita' degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
05/I1	GENETICA	Politecnico di TORINO
05/I2	MICROBIOLOGIA	Universita' degli Studi di MILANO-BICOCCA
06/A1	GENETICA MEDICA	Universita' degli Studi di BOLOGNA
06/A2	PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA	Universita' degli Studi di MESSINA
06/A3	MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA	Universita' degli Studi di MILANO-BICOCCA
06/A4	ANATOMIA PATOLOGICA	Politecnico di TORINO
06/B1	MEDICINA INTERNA	Politecnico di BARI
06/C1	CHIRURGIA GENERALE	Universita' degli Studi di BARI ALDO MORO
06/D1	MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	Universita' degli Studi di TORINO
06/D2	ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE	Universita' degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
06/D3	MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA	Universita' degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO
06/D4	MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE	Universita' degli Studi di CAMERINO
06/D5	PSICHIATRIA	HUMANITAS University

06/D6	NEUROLOGIA	Universita' degli Studi di BARI ALDO MORO
06/E1	CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE	Universita' degli Studi di VERONA
06/E2	CHIRURGIA PLASTICA-RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA	Universita' degli Studi di ROMA "Tor Vergata"
06/E3	NEUROCHIRURGIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	Universita' degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli
06/F1	MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE	Universita' degli Studi di TORINO
06/F2	MALATTIE APPARATO VISIVO	Universita' del SALENTO
06/F3	OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA	Universita' degli Studi di PALERMO
06/F4	MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	Universita' degli Studi di TORINO
06/G1	PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	Universita' degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI
06/H1	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	Universita' degli Studi di MILANO-BICOCCA
06/I1	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA	Universita' degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli
06/L1	ANESTESIOLOGIA	Universita' degli Studi di VERONA
06/M1	IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA	Universita' degli Studi di BRESCIA
06/M2	MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO	Politecnico di MILANO
06/N1	SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE	Universita' degli Studi di MACERATA
06/N2	SCIENZE DELL'ESERCIZIO FISICO E DELLO SPORT	Universita' degli Studi di BARI ALDO MORO
07/A1	ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO	Universita' degli Studi di ROMA "La Sapienza"
07/B1	AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED ORTOFLORICOLI	Universita' degli Studi di BRESCIA
07/B2	SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E FORESTALI	Universita' degli Studi di ROMA "La Sapienza"
07/C1	INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI	Universita' degli Studi di BARI ALDO MORO
07/D1	PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA	Universita' degli Studi di MILANO
07/E1	CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA	Universita' degli Studi dell'AQUILA
07/F1	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI	Politecnico di MILANO
07/G1	SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI	Universita' degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI
07/H1	ANATOMIA E FISIOLOGIA VETERINARIA	Universita' degli Studi di VERONA
07/H2	PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE	Universita' degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO
07/H3	MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI ANIMALI	Universita' degli Studi di BRESCIA
07/H4	CLINICA MEDICA E FARMACOLOGIA VETERINARIA	Politecnico di BARI
07/H5	CLINICHE CHIRURGICA E OSTETRICA VETERINARIA	Universita' degli Studi di BOLOGNA
07/I1	MICROBIOLOGIA AGRARIA	Universita' degli Studi di MILANO
08/A1	IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME	Universita' degli Studi di VERONA
08/A2	INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE, INGEGNERIA DEGLI IDROCARBURI E FLUIDI NEL SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE IN AMBITO CIVILE	Universita' degli Studi di SASSARI

08/A3	INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, ESTIMO E VALUTAZIONE	Universita' degli Studi di BRESCIA
08/A4	GEOMATICA	Politecnico di BARI
08/B1	GEOTECNICA	Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE
08/B2	SCIENZA DELLE COSTRUZIONI	Universita' di PISA
08/B3	TECNICA DELLE COSTRUZIONI	Universita' degli Studi di ROMA "La Sapienza"
08/C1	DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL'ARCHITETTURA	Politecnico di MILANO
08/D1	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Universita' degli Studi di FIRENZE
08/E1	DISEGNO	Universita' degli Studi di CAMERINO
08/E2	RESTAURO E STORIA DELL'ARCHITETTURA	Universita' degli Studi di PADOVA
08/F1	PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE	Universita' degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE
09/A1	INGEGNERIA AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E NAVALE	Universita' degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli
09/A2	MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE	Universita' degli Studi di TORINO
09/A3	PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA	Universita' degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
09/B1	TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE	Universita' degli Studi di SIENA
09/B2	IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI	Universita' degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE
09/B3	INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE	Universita' degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE
09/C1	MACCHINE E SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	Universita' Politecnica delle MARCHE
09/C2	FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE	Universita' di PISA
09/D1	SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI	Universita' degli Studi di BRESCIA
09/D2	SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO	Universita' degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI
09/D3	IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI	Universita' degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE
09/E1	ELETTROTECNICA	Universita' degli Studi di PALERMO
09/E2	INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA	Universita' degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
09/E3	ELETTRONICA	Universita' Politecnica delle MARCHE
09/E4	MISURE	HUMANITAS University
09/F1	CAMPI ELETTROMAGNETICI	Universita' degli Studi dell'AQUILA
09/F2	TELECOMUNICAZIONI	Universita' degli Studi di PADOVA
09/G1	AUTOMATICA	Universita' degli Studi dell'AQUILA
09/G2	BIOINGEGNERIA	Universita' degli Studi di PADOVA
09/H1	SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI	Universita' Cattolica del Sacro Cuore

10/A1	ARCHEOLOGIA	Universita' degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO
10/B1	STORIA DELL'ARTE	Universita' degli Studi di BOLOGNA
10/C1	TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI	Universita' del SALENTO
10/D1	STORIA ANTICA	Universita' degli Studi di PALERMO
10/D2	LINGUA E LETTERATURA GRECA	Universita' degli Studi del MOLISE
10/D3	LINGUA E LETTERATURA LATINA	Universita' degli Studi di MACERATA
10/D4	FILOLOGIA CLASSICA E TARDOANTICA	Universita' degli Studi di CAMERINO
10/E1	FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO-LATINA E ROMANZE	Universita' degli Studi di SASSARI
10/F1	LETTERATURA ITALIANA	Universita' degli Studi di PADOVA
10/F2	LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA	Universita' degli Studi di ROMA "Tor Vergata"
10/F3	LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA	Universita' degli Studi di MESSINA
10/F4	CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE	Universita' degli Studi di VERONA
10/G1	GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA	Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE
10/H1	LINGUA, LETTERATURA E CULTURA FRANCESE	Universita' degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli
10/I1	LINGUE, LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E ISPANO-AMERICANE	Universita' degli Studi di TORINO
10/L1	LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA	Politecnico di MILANO
10/M1	LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE	Universita' degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI
10/M2	SLAVISTICA	Universita' di PISA
10/N1	CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL'AFRICA	Universita' degli Studi di MILANO
10/N3	CULTURE DELL'ASIA CENTRALE E ORIENTALE	Universita' degli Studi di SIENA
11/A1	STORIA MEDIEVALE	Universita' degli Studi di ROMA "Tor Vergata"
11/A2	STORIA MODERNA	Universita' degli Studi di PALERMO
11/A3	STORIA CONTEMPORANEA	Universita' degli Studi di BOLOGNA
11/A4	SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO E SCIENZE STORICO RELIGIOSE	Universita' degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE
11/A5	SCIENZE DEMOETNOANTROPOLOGICHE	Politecnico di BARI
11/B1	GEOGRAFIA	Universita' degli Studi di ROMA "Tor Vergata"
11/C1	FILOSOFIA TEORETICA	Universita' Cattolica del Sacro Cuore
11/C2	LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA	Universita' degli Studi di BARI ALDO MORO
11/C3	FILOSOFIA MORALE	Universita' degli Studi di CAMERINO
11/C4	ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI	Universita' degli Studi di ROMA "Tor Vergata"
11/C5	STORIA DELLA FILOSOFIA	Politecnico di TORINO
11/D1	PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA	Universita' del SALENTO

11/D2	DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA	Universita' degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI
11/E1	PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA	Universita' degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO
11/E2	PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE	Politecnico di BARI
11/E3	PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI	Universita' degli Studi di SIENA
11/E4	PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA	Universita' Politecnica delle MARCHE
12/A1	DIRITTO PRIVATO	Universita' degli Studi di SIENA
12/B1	DIRITTO COMMERCIALE	Universita' degli Studi di MESSINA
12/B2	DIRITTO DEL LAVORO	Universita' degli Studi di PADOVA
12/C1	DIRITTO COSTITUZIONALE	Universita' degli Studi di ROMA "Tor Vergata"
12/C2	DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO	Universita' degli Studi di MACERATA
12/D1	DIRITTO AMMINISTRATIVO	Universita' degli Studi di SASSARI
12/D2	DIRITTO TRIBUTARIO	Universita' di PISA
12/E1	DIRITTO INTERNAZIONALE	Universita' degli Studi di MILANO
12/E2	DIRITTO COMPARATO	Universita' degli Studi di CAMERINO
12/E3	DIRITTO DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI FINANZIARI E AGROALIMENTARI E DELLA NAVIGAZIONE	Universita' degli Studi di MILANO-BICOCCA
12/E4	DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA	Politecnico di TORINO
12/F1	DIRITTO PROCESSUALE CIVILE	Universita' degli Studi di PADOVA
12/G1	DIRITTO PENALE	Politecnico di TORINO
12/G2	DIRITTO PROCESSUALE PENALE	Universita' degli Studi di TORINO
12/H1	DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITA'	Universita' degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI
12/H2	STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO	Universita' degli Studi di MACERATA
12/H3	FILOSOFIA DEL DIRITTO	Universita' degli Studi di ROMA "La Sapienza"
13/A1	ECONOMIA POLITICA	Universita' degli Studi di BRESCIA
13/A2	POLITICA ECONOMICA	Universita' di PISA
13/A3	SCIENZA DELLE FINANZE	Politecnico di MILANO
13/A4	ECONOMIA APPLICATA	Universita' degli Studi di VERONA
13/A5	ECONOMETRIA	Universita' Cattolica del Sacro Cuore
13/B1	ECONOMIA AZIENDALE	Universita' degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO
13/B2	ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE	Universita' degli Studi di SIENA
13/B3	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	Universita' degli Studi di SASSARI
13/B4	ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE	Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE
13/B5	SCIENZE MERCEOLOGICHE	Universita' degli Studi di FIRENZE
13/C1	STORIA ECONOMICA	Universita' degli Studi di SASSARI

13/D1	STATISTICA	Universita' degli Studi di ROMA "La Sapienza"
13/D2	STATISTICA ECONOMICA	Universita' degli Studi del MOLISE
13/D3	DEMOGRAFIA E STATISTICA SOCIALE	HUMANITAS University
13/D4	METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE	Universita' degli Studi di SASSARI
14/A1	FILOSOFIA POLITICA	Universita' degli Studi di MILANO
14/A2	SCIENZA POLITICA	Universita' degli Studi di MACERATA
14/B1	STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE ISTITUZIONI POLITICHE	Universita' degli Studi di FIRENZE
14/B2	STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE SOCIETA' E DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE	Universita' degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
14/C1	SOCIOLOGIA GENERALE	Universita' degli Studi del MOLISE
14/C2	SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI	Universita' degli Studi di FIRENZE
14/C3	SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI E GIURIDICI	Universita' degli Studi di ROMA "Tor Vergata"
14/D1	SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI, DEL LAVORO, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO	Universita' degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore*

## **Allegato 2**

**Numero massimo di pubblicazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b) del presente decreto che possono essere presentate dal candidato ai fini della valutazione nella procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima e per la seconda fascia dei professori universitari, ai sensi dell'articolo 7, del D.M. n. 120/2016.**

AREA DISCIPLINARE	I FASCIA	II FASCIA
1. Scienze matematiche ed informatiche	15	12
2. Scienze fisiche	16	12
3. Scienze chimiche	16	12
4. Scienze della Terra	16	12
5. Scienze biologiche	16	12
6. Scienze mediche	16	12
7. Scienze agrarie e veterinarie	16	12
8. Ingegneria civile e architettura	15	10
9. Ingegneria industriale e dell'informazione	16	12
10. Scienze dell'antichità, filologiche, letterarie e storico-artistiche	15	10
11. Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	15	10
12. Scienze giuridiche	15	10
13. Scienze economiche e statistiche	15	10
14. Scienze politiche e sociali	15	10





# Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore

## Modello di Domanda candidati

- Dati personali
- Posizione Accademica (per Professori e Ricercatori universitari) / Posizione ed esperienze professionali (per gli altri candidati)
- Pubblicazioni Scientifiche\*
  - Sezione: Ai fini dell'art.7 D.M. 120/2016
  - Sezione: Ai fini degli Indicatori (Titolo 1 - Allegato A - D.M. 120/2016)

\* Le **pubblicazioni** che il candidato intende presentare devono essere **caricate distintamente in ciascuna Sezione.**

- Titoli (Titoli da 2 a 11 - Allegato A - D.M. 120/2016)
  - organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero;
  - direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale;
  - responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;
  - responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
  - direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
  - partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;
  - formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (*fellowship*) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
  - conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore;
  - risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (*spin off*), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;
  - specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l'Abilitazione.
- Dichiarazioni